



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>NR. 60 Reg. Del. Data 13.12.2024 N°Prot : <u>107 2020</u> Nr. Reg. Pubbl. : <u>21/25</u></p>	<p>Oggetto: Concessione contributo straordinario alla Parrocchia S. Vincenzo Martire di Claino per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.</p>
--	---

L'anno duemila ventiquattro, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 17:00, nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Rag. Giovanni Bernasconi	Sindaco	SI da remoto	
Deni Barbazza	Vicesindaco	Si in presenza	
De Alberti Marco	Assessore	Si in presenza	

Partecipa alla seduta in presenza il Vicesegretario comunale Dott.ssa Mariarosaria Genovese per le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lett.a) Tuel 267/2000 che redige il presente verbale.

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità alla Delibera di G.C. nr.20 del 30.04.2022 recante "Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale", passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno con oggetto la **Concessione di un contributo straordinario alla Parrocchia S. Vincenzo Martire di Claino per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.**”.

RICHIAMATO l'articolo 4 del D. Lgs. 30.03.2001, nr.165, recante: *1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*

VISTI Gli artt.48 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e smi;

DATO ATTO della conformità dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto alla vigente legislazione statale e regionale;

PREMESSO CHE:

con nota pervenuta al prot. n. 3746 del 04.11.2024 la Parrocchia San Vincenzo Martire di Claino ha richiesto all'Amministrazione Comunale la concessione di un contributo straordinario a parziale finanziamento dei lavori di restauro della Chiesa parrocchiale.

FATTO CONSTARE che l'azione del comune è volta principalmente al recupero ed alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

RICHIAMATI:

- l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"; •
- l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- l'art. 2 dello Statuto Comunale ai sensi del quale:
 - 1) Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
 - 2) Obiettivi preminenti del Comune sono: la tutela dei diritti dei cittadini, la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali storiche e culturali e dell'interesse della collettività locale; Il comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 30.04.1992, esecutiva ai sensi di legge, e in particolare:

a) l'art. 2.4 che disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici a enti pubblici ed associazioni. Tale articolo prevede, inoltre, che le concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Visti:

- il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 248/2014 in cui è stato richiamato il consolidato orientamento "(deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) teso a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, la promozione delle attività culturali, religiose, turistiche e del tempo libero della popolazione) il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR). Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata";

- il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 254/2014 secondo cui: riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata-

Preso atto che nei richiamati pronunciamenti della Corte è stato ricordato, altresì, come l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (...). Il finanziamento concesso a privati deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall'articolo 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuoverne l'immagine (cfr. deliberazione n. 1075/2010/PAR). Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere esplicitato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività' (cfr. il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 1075 del 23 dicembre 2010, il quale, in commento della disposizione normativa sopra citata argomenta che il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del Comune, ma esercitate dal privato in forma sussidiaria, rappresentando tali attività una modalità alternativa del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine;

Atteso pertanto che, alla luce dei citati pareri non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, svolte nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale riconosciuti, peraltro, dall' art.3, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che così recita: "(...) I Comuni e le Provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Considerato che da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione è derivata una crescente autonomia sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà non-profit e del "terzo settore" che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico;

Atteso che:

- La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni:
 - a) una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente;
 - b) una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità.

Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati e comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio" (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407);

Come anche chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che, come detto, sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale,

rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

Considerato che per quel che concerne la corretta individuazione della natura delle erogazioni di denaro da parte di soggetti pubblici in ordine ai riflessi sul trattamento Iva delle operazioni in oggetto, i criteri da applicare sono riconducibili alle tipologie seguenti:

- a) se si tratta di corrispettivi dovuti da pubbliche amministrazioni a soggetti pubblici o privati, in forza di una prestazione di servizi o una cessione di beni, allora si è in presenza di un'operazione imponibile ai fini Iva, mentre se si tratta di una mera movimentazione di denaro, allora la fattispecie rilevante è quella del contributo pubblico non soggetto ad Iva;
- a) se, a fronte dell'erogazione pubblica, il soggetto erogante ha diritto ad acquisire il risultato dell'attività svolta dal privato con tali mezzi monetari, è evidente che l'ente pubblico tragga un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento del soggetto finanziato: il rapporto intercorrente tra le parti si configura, quindi, secondo lo schema classico del contratto a prestazioni corrispettive, comportando l'assoggettamento ad Iva delle relative operazioni;

Dato atto che la Chiesa di San Vincenzo Martire, può pacificamente ritenersi facente parte del patrimonio culturale tradizionale del Comune e costituisce un importante valore artistico, soprattutto per i suoi straordinari affreschi ed è un'attrazione turistica notevole conosciuta anche all'estero ed inserita nella guida turistica del “Borgo Dipinto” che rappresenta perfettamente la vocazione turistica di questo Comune;

Ritenuto, quindi, opportuno disporre la concessione di un contributo straordinario di € 3.000,00 al fine di supportare finanziariamente una parte delle spese che la Parrocchia di San Vincenzo sostiene per l'esecuzione dei lavori di restauro dei preziosi affreschi.

Considerato che l'Amministrazione comunale di Claino con Osteno, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative pubbliche e private.

Visto che la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal regolamento assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo;

Evidenziato che l'erogazione del contributo in oggetto non si configura come sponsorizzazione in quanto volto a riconoscere un sostegno ad un'iniziativa di un soggetto terzo che, sebbene comporti la riqualificazione di un bene di proprietà dello stesso soggetto terzo quale la Parrocchia di San Vincenzo, garantisce la permanenza in buono stato di un importante luogo di valore intrinseco dell'intera Comunità locale e, dunque, rientra tra i compiti del Comune in quanto svolto nell'interesse della collettività;

L'Amministrazione intende sostenere l'impegno e la preziosa attività svolta dalla Parrocchia S. Vincenzo Martire attraverso la concessione del contributo richiesto per un importo pari a € 3.000,00;

Determinata la riconducibilità dell'intervento a finalità di interesse pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 16.02.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Dup 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.7 del 16.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario pluriennale 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.24 in seduta del 30.07.2024 con la sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario pluriennale 2024-2026;

Vista la Deliberazione della G.C. nr.49 in data 29.11.2024 avente ad oggetto la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario pluriennale 2024-2026;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Visto l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati",

Verificata, ai sensi del comma 1 del succitato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici — criteri e modalità" del sito istituzionale del Comune di Claino con Osteno l'avvenuta pubblicazione del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto, ai sensi del succitato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici — atti di concessione" del sito istituzionale del Comune di Claino con Osteno costituisce condizione legale di efficacia dello stesso e che pertanto dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio;

PRESO ATTO dei seguenti pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147 - bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espressi da:

- Responsabile del Settore Patrimonio / Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.2023, nr.36;
- Il vigente Statuto Comunale;
- L'articolo 3 della Legge 7.8.1900, nr.241

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di assegnare, per quanto motivato in narrativa, alla Parrocchia San Vincenzo Martire di Claino un contributo straordinario pari a € 3.000,00.
3. Di dare atto della riconducibilità delle opere di recupero degli affreschi della Chiesa Parrocchiale San Vincenzo a finalità di interesse pubblico.
4. Di demandare al Responsabile competente la formalizzazione dell'impegno di spesa derivante dal presente atto e la liquidazione del contributo straordinario di € 3.000,00 alla Parrocchia S. Vincenzo Martire di Claino.
5. Di dare atto che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta oggetto di divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;
6. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici — atti di concessione" del sito istituzionale del Comune di Griante.
7. Di comunicare, tramite elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

INDI

Di dichiarare il presente atto, con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
BERNASCONI Giovanni



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Claino Con Osteno li, 20 GEN. 2025



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 13 DIC 2024

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 18/08/2000, N. 267.

essendo trascorsi dieci giorni dalla data di avvenuta pubblicazione

Claino Con Osteno li, 13 DIC 2024



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese



PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE
Diocesi di Milano - Zona III Lecco (3107)
via Parrocchiale, 9 – 22010 Claino con Osteno (Co) – tel. 0344.61134
C.F. 93000080130



DELIBERA *GL*
N. *60* DEL *13/12/2024*


Egr Sig. Sindaco
BERNASCONI Giovanni
CLAINO con OSTENO (CO)

Egr. Sig Giovanni

Sicuramente Lei sarà già a conoscenza degli impegnativi lavori di restauro in corso per la chiesa parrocchiale. Per tali lavori siamo stati sostenuti da un cospicuo contributo chiesto alla CEI derivato dall'8 % e da alcune generose offerte da parte di parrocchiani. Ora dobbiamo portare a termine tali lavori, però ci troviamo con uno scoperto di circa € 20.000,00. Mi permetto perciò di rivolgermi alla sua amministrazione perché posso venirci incontro con un contributo a fondo perduto in considerazione del fatto che la chiesa parrocchiale per il paese è un notevole luogo artistico, di apprezzato valore per i suoi affreschi. Non pochi sono i turisti che entrano e apprezzano quanto in essa è contenuto, riconoscendo così che la chiesa è di prestigio per tutto il paese. In più sono arrivati contributi per il discialbo di un ulteriore affresco cinquecentesco da poco rinvenuto dietro l'altare; ma tale lavoro non potrà iniziare che a sistemazione ultimata della copertura dell'abside della chiesa.

Sperando in una benevola accoglienza della presente richiesta invio su lei e su tutta l'Amministrazione la benedizione del Signore.

Claino con Osteno, 2 novembre 2024



Il Parroco
ALLEVI don Giorgio Maria

Giorgio Allevi



ALTERNATIVA GIUNTA G.E.
N. 60 DEL 13/12/2024



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A. GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SESSIONE DI
CONVOCAZIONE DEL 13.12.2024.

OGGETTO: *Concessione contributo straordinario alla Parrocchia S. Vincenzo Martire di Claino per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.*

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per quanto riguarda la regolarità contabile.

Esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

